

**LEGGE SULLA COLONIZZAZIONE DELLO STATO DEL PARANÀ**  
**(Brasile)**

(20 dicembre 1892).

---

CAPITOLO I.

Art. 1. Le terre devolute (*devolutas*) comprese nei limiti dello Stato del Paraná, e ad esso esclusivamente appartenenti, in forza dell'articolo 64 della costituzione degli Stati Uniti del Brasile, potranno essere acquistate solo per compera o per trasmissione del dominio utile.

Art. 2. Sono terre devolute:

§ 1. Quelle che non vengono impiegate ad uso pubblico, sia federale, sia statale, sia municipale.

§ 2. Quelle che non sono del dominio particolare nè furon date in concessione dal Governo, sempre che tali concessioni non sieno decadute per mancata misurazione, per mancata riforma del titolo o per mancanza di culture effettive.

§ 3. Quelle che non costituiscono concessioni o possessi, che, sebbene decaduti o non fondati su titoli legali, vengono pure ad essere convalidati o legittimati in forza della presente legge.

§ 4. Quelle che fan parte delle concessioni accordate dal Governo federale dopo il 15 novembre 1889, ma furon dichiarate caduche per mancanza di adempimento delle condizioni che regolavano la concessione.

Art. 3. Saranno riconvalidate:

§ 1. Le concessioni fatte dall'ex Governo provinciale o generale, che si trovano in cultura, o hanno avuto un principio di cultura, o sulle quali il concessionario, o chi lo rappresenta, abbia stabilito la sua dimora abituale, anche quando non sieno state adempiute le altre condizioni che regolavano la concessione.

§ 2. Le concessioni antiche date dal Governo in patrimonio alle chiese, quando tali concessioni sieno state registrate secondo i termini prescritti dal decreto n. 1318 in data del 30 gennaio 1854, anche se manchi la regia riconferma.

Art. 4. Sono legittimabili:

§ 1. I possessi pacifici, dove si trovi cultura effettiva o dimora abituale, tenuti dai primi occupanti, e registrati secondo i termini del regolamento 30 gennaio 1854, quando essi si trovino in potere del primo occupante, o dei suoi eredi.

§ 2. I possessi parimenti registrati, e abitati, che, dopo il decreto n. 1318 in data 30 gennaio 1854, furono alienati in base a titolo legittimo, sempre che sieno state pagate le rispettive imposte fino al 15 di novembre del 1889.

§ 3. Le frazioni di quei possessi i quali si trovano nei casi contemplati dal paragrafo precedente.

§ 4. I possessi messi in cultura effettiva e sui quali sia la dimora abituale del possessore, stabiliti senza proteste e senza opposizioni, dopo l'esecuzione della legge n. 601 in data 18 settembre 1850, e prima del 15 novembre 1889, sempre che dopo tale data siano stati tenuti senza interruzione dai primi occupanti, o dai loro eredi.

§ 5. I possessi che si trovano compresi in terre concesse dal Governo, quando le concessioni vengano riconvalidate secondo la presente legge, sempre che i possessi sieno stati dichiarati valevoli per sentenza passata in giudicato, dietro azione corsa fra i concessionari e i possessori.

Art. 5. Perchè possa effettuarsi la riconvalidazione o la legittimazione dei titoli di possesso delle terre, i possessori debbono, nel termine massimo di 5 anni, promuovere la misurazione o la delimitazione delle rispettive terre, sotto pena di incorrere nella decadenza del loro diritto.

§ 1. La misurazione e la delimitazione saranno fatte in base alle condizioni stabilite dal registro che vien creato in forza dell'articolo 19.

§ 2. Il procedimento per la legittimazione o per la convalidazione dei possessi o delle concessioni, sarà regolato dal disposto del decreto federale n. 720, in data 5 settembre 1890.

Art. 6. È tenuta in conto di coltura effettiva, agli effetti della presente legge, non solo la piantagione di alberi fruttiferi, ed ogni comune lavoro agricolo, ma anche la conservazione e la cura delle piante di industria estrattiva.

§ 1. Le terre da pascolo, e i campi adatti all'allevamento del bestiame saranno equiparati, per gli effetti della convalidazione e della legittimazione, alle terre messe in cultura, sempre che nei detti campi esistano opere che attestino del lavoro di allevamento.

Art. 7. L'area di ogni possesso che sia legittimabile, in virtù dell'articolo 4, § 4, della presente legge, non potrà mai eccedere le seguenti estensioni: in terre arabili, cento ettari; in *herbaes* (terre ad erba matte) cento ettari; in campi di allevamento, duemila ettari. Però il possessore sarà

sempre preferito nella compera dell'area eccedente quella legittimabile, secondo il disposto dell'articolo 10.

Art. 8. Le terre cui si riferiscono le disposizioni degli articoli 3 e 4, § 1, 2 e 3, saranno convalidate o legittimate, secondo le disposizioni contenute nel decreto n. 1318, del 30 gennaio 1854, fatta eccezione quanto all'area di ogni possesso, la quale non potrà eccedere 1000 ettari di bosco, o di *hervae* in coltura, e 5000 ettari di campo. I diritti di cancelleria, stabiliti da quella legge, saranno elevati al doppio.

Art. 9. I possessi di terre avute per compra, o per altro titolo legittimo, saranno rispettati in tutta la loro estensione, in conformità dei rispettivi titoli, quando l'imposta di trasmissione sia stata pagata prima del 1854.

Art. 10. Gli attuali occupanti delle terre che vengono considerate *devolutas*, se le concessioni non possono essere convalidate, o se i possessi non possono venire legittimati, saranno preferiti, nella compera delle stesse terre, entro un termine stabilito dal Governo.

Art. 11. Per la validità delle terre devolute — sia fatta in asta pubblica o no — il prezzo sarà regolato a seconda della qualità e della situazione dei lotti, e secondo il fine cui le terre saranno destinate. Il prezzo non potrà mai essere inferiore a due *milreis* per ettaro.

§ 1. Il pagamento delle terre comprate sarà fatto dal compratore all'atto di ricevere il relativo titolo.

Art. 12. I possessi cui si riferisce l'articolo 4, § 4, sono soggetti alla tassa di un *milreis* per ettaro, che verrà pagata in occasione della legittimazione del titolo.

Art. 13. Le vendite di terre *devolutas* potranno essere effettuate soltanto dopo un pubblico annuncio, affisso per 30 giorni.

Art. 14. Nelle vendite ad asta pubblica nessuno può comprare più di 1000 ettari di bosco, e più di 10,000 ettari di campo.

§ 1. Fanno eccezione a questa regola le vendite fatte ad imprese che si propongono la colonizzazione o lo stabilimento di immigranti, secondo sarà determinato nel regolamento.

Art. 15. Le terre *devolutas* saranno vendute con i seguenti oneri.

§ 1. Il compratore cederà il terreno necessario alle strade pubbliche, tra un nucleo di popolazione ed un altro, o verso un porto di imbarco, salvo il diritto di indennizzo pei miglioramenti eseguiti e pel terreno occupato.

§ 2. Sopperirà le servitù gratuite indispensabili ai vicini, perchè questi riescano ad una via pubblica, o ad un nucleo di popolazione, o ad un porto d'imbarco.

§ 3. Consentirà le derivazioni di acque delle quali non usufruisca, e il

passaggio delle acque derivate, previo indennizzo pei miglioramenti e pel terreno occupato.

§ 4. Si conformerà alle disposizioni di legge che regolano la proprietà delle miniere.

Art. 16. I possessori o i concessionari non potranno ipotecare e alienare, in alcun modo, i terreni cui si riferiscono gli articoli 3 e 4 di questa legge, prima che quei terreni sieno stati delimitati, e prima che il possessore non abbia ritirato dalla Segreteria delle opere pubbliche il titolo relativo, pagando i diritti e gli emolumenti di legge.

Art. 17. Per i concessionari, o per i possessori che abbiano diritti acquisiti in virtù della legge n. 601, in data 16 settembre 1850, la decadenza contemplata all'articolo 5 importa la perdita dei favori concessi da questa legge. Tali favori restano però garantiti quanto alla parte di terre effettivamente coltivate ed occupate. Per i concessionari e possessori che non godranno quei diritti, la decadenza di cui sopra importerà la perdita totale del terreno occupato.

Art. 18. I servizi di registro, legittimazione, convalidazione, vendita, affitto, stima delle terre, come i servizi di colonizzazione, nazionale o straniera, sono a carico della Segreteria di Stato per le opere pubbliche e colonizzazione.

Art. 19. Il Governo farà organizzare, in ogni municipio, e in un tempo improrogabile, il registro delle terre possedute, siano o no misurate o delimitate, in base a dichiarazioni fatte dai rispettivi occupanti e confinanti, o in base a titoli valevoli di proprietà, in conformità delle disposizioni del regolamento di questa legge.

Art. 20. La misurazione e la delimitazione delle terre acquistate per concessione, per possesso, per compra o per affitto, saranno fatte da professionisti nominati dalla Segreteria per le opere pubbliche, ed a spese del concessionario, del possessore, del compratore, o dell'affittuario di terre devolute.

§ 1. Se, trascorsi tre mesi dalla data dell'approvazione definitiva della convalidazione o della legittimazione, non viene sollecitato il ritiro del titolo rispettivo, saranno riscossi, in via esecutiva, i diritti e gli emolumenti di legge.

Art. 21. Tutte le misurazioni di terre saranno fatte in modo da poter servire alla costituzione di una mappa generale e catastale.

Art. 22. Il Governo farà organizzare il registro di cui tratta il decreto n. 451 B, in data 31 maggio 1890 (legge Torrens), e l'iscrizione in questo registro è obbligatoria per tutte le terre avute dallo Stato a titolo di compra-

vendita, a partire dalla data del regolamento alla presente legge, e sarà facoltativa per le altre terre.

Art. 23. L'affitto sarà in ragione non inferiore a 50 *reis* annui per ettaro, e per terre di qualsiasi natura.

§ 1. L'affitto è perpetuo, e il canone è inalterabile.

§ 2. Nel termine di cinque anni contati dalla data dell'atto, l'affittuario è obbligato a coltivare almeno metà della terra avuta in fitto, sotto pena di decadenza dal diritto di tenere in fitto la terra stessa.

Art. 24. I possessori di frazioni di terre le quali furono date in affitto in intero, e sieno possessori o per diritto di successione, o per compra del dominio utile, sono obbligati al pagamento del canone in proporzione della parte di terra che loro appartiene.

Art. 25. Sarà sfrattato, con perdita dei miglioramenti fatti, chiunque, dopo la pubblicazione di questa legge, si impossessi di terre devolute, disboscandole, mettendole in cultura, o edificandovi costruzioni, o praticando qualsiasi atto possessorio, anche se provvisoriamente.

Art. 26. L'azione sarà promossa dal procuratore pubblico di comarca, innanzi ai giudici territoriali, mediante processo sommario, secondo verrà prescritto nel regolamento.

§ 1. Se, fatta l'intimazione della sentenza definitiva, l'invasore continua nelle pratiche degli atti specificati nell'articolo precedente, sarà passibile della pena di disobbedienza o di resistenza, in conformità del disposto del Codice penale.

Art. 27. Coloro che invadano terre che siano state legittimate, secondo dispone questa legge, o in virtù di leggi anteriori, incorreranno nella multa di duecento *milreis*, e nella pena di trenta giorni di prigione, e nel doppio della multa e della pena in caso di recidiva. Il processo sarà sommario, e verrà promosso dal proprietario, a cui danno accade l'invasione, e sarà incoato e deciso dal rispettivo giudice di distretto, con facoltà di ricorso al giudice di diritto.

Art. 28. I campi sui quali gli abitanti di uno o più distretti, municipi o comarche, avessero un comune diritto di uso, non potranno venir considerati come possedi di un solo possessore, dovendo essere sempre lasciati al medesimo uso, e per tutta la loro estensione.

Art. 29. Il Governo riserverà quelle terre devolute che fossero giudicate necessarie alla fondazione di colonie, nuclei di popolazione, patrimoni municipali, e per aperture di strade, taglio di legnami per costruzioni navali, e per ogni servitù pubblica, come anche quella parte di territorio appartenente alla

Unione Federale, secondo l'art. 64 della Costituzione Federale, e necessario alla difesa delle frontiere delle strade ferrate, ecc.

Art. 30. Il potere esecutivo è autorizzato a vendere le terre devolute, ad asta pubblica o no, e a cederle in affitto, come e quando giudicherà conveniente, facendo previamente misurare, dividere, delimitare e descrivere la porzione di terra che dovesse essere messa in vendita, in conformità delle regole prescritte dal regolamento.

Art. 31. Quanto il Tesoro ricaverà dalla convalidazione delle concessioni, dalla legittimazione dei possessi, dalla vendita delle terre devolute, e dagli emolumenti di diritto, sarà applicato in beneficio della viabilità pubblica, dello stabilimento degli immigranti e dello ammortizzamento del debito pubblico dello Stato.

Art. 32. Sono revocate le disposizioni contrarie alla presente legge.